

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 febbraio 2005, n. 36

**Istituzione dispensario stagionale Comune di Cropani –
Frazione Cuturella.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 808 del 3 novembre 2004 con la quale è stato istituito un dispensario stagionale nel Comune di Cropani – Frazione Cuturella ai sensi dell'art. 6 – 3° comma della Legge 8/11/91 n. 362.

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475.

VISTO il D.P.R. 21/8/1971, n. 1275.

VISTA la Legge 8/11/1991, n. 362.

SU PROPOSTA del Dirigente Generale alla Sanità, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore;

DECRETA

Di istituire un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di Cropani – Frazione Cuturella.

Di dare mandato al Dipartimento Sanità per l'esecuzione del presente provvedimento.

Catanzaro, lì 22 febbraio 2005

Il Presidente
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 febbraio 2005, n. 37

**L.R. 8 giugno 1996 n. 13 – Nomina del Consulente Esterno
dell'Assessore Giovanni Grimaldi nella persona dell'Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti – Rinnovo.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Legge Regionale 8 giugno 1996 n. 13 avente ad oggetto: «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di Direzione Politica».

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2005 n. 58 con la quale si autorizza il Presidente della Giunta Regionale a rinnovare all'Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro l'8 novembre 1962, l'incarico di consulente esterno dell'Assessore Giovanni Grimaldi;

DECRETA

— di rinnovare ai sensi della L.R. n. 13/96 all'Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro l'8 novembre 1962, e residente in Roma via Lampertico n. 13, l'incarico di consulente esterno dell'Assessore Giovanni Grimaldi con decorrenza 1 gennaio 2005;

— di stabilire che il predetto incarico, senza vincolo di subordinazione, sarà regolamentato con la sottoscrizione del contratto previsto all'articolo unico della Legge Regionale 8 giugno 1996, n. 13, nel quale sarà anche indicato il compenso annuo lordo da corrispondere pari ad € 37.800,00 oltre contributi previdenziali previsti per legge se dovuti, ed al rimborso delle spese di viaggio in quanto residente fuori regione, previa consegna dei relativi documenti giustificativi, con esclusione di IVA e CAP, trattandosi di prestazione occasionale resa da dipendente pubblico;

— la durata dell'incarico non potrà superare i dodici mesi ed avrà, comunque termine con la cessazione dalla carica dell'Assessore Giovanni Grimaldi, salvo revoca anticipata;

— di demandare al Dipartimento Organizzazione e Personale l'esecuzione del presente provvedimento;

— di pubblicare il presente decreto su BURC.

Catanzaro, lì 23 febbraio 2005

Il Presidente
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 febbraio 2005, n. 38

**Adozione Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale
delle Serre.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 maggio 1990, n. 48, con la quale è stato istituito il Parco Naturale Regionale delle Serre.

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, recante «Norme in materia di aree protette».

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 2 dicembre 2003, avente per oggetto: «Perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre (L.R. n. 48/1990 – L.R. n. 10/2003)», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 2 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 1 al n. 24 del 31 dicembre 2003, contenente l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a delimitare in via definitiva, con apposito decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 48 del 1990 e dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2003, l'area del Parco Naturale Regionale delle Serre.

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 138 del 16 dicembre 2003, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 16 gennaio 2004, recante la «delimitazione dell'area del Parco naturale regionale delle Serre», in conformità della surriferita deliberazione della G.R. n. 965/2003.

VISTO che il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 10 febbraio 2004, pubblicato nel B.U. della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004, con il quale è stato istituito il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre.

VISTO che l'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.

VISTO l'articolo 17 della legge regionale della Calabria 14 luglio 2003, n. 10, recante «Norme in materia di aree protette», concernente le modalità di approvazione dello Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale.

CONSIDERATO che lo Statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco, stabilendo – nel rispetto delle norme di cui all'art. 24 della legge n. 394/1991:

- a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'Ente Parco;
- b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente Parco.

VISTO che a norma del comma 3 del citato articolo 17, lo Statuto, deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco, è trasmesso al Consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali osservazioni del Consiglio regionale, l'Ente parco può controdedurre con deliberazione del Consiglio direttivo.

VISTO il quarto comma del citato articolo 17, il quale prevede che «Il Presidente della Giunta regionale adotta lo Statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni».

CONSIDERATO che

— il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, con propria deliberazione n. 12 del 3 agosto 2004, ha approvato, su conforme parere della Comunità del Parco, lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre;

— che lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, come sopra deliberato, è stato quindi trasmesso al Presidente del Consiglio regionale per essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della succitata legge regionale n. 10 del 2003, con nota in data 24/9/2004, registrata al protocollo del competente Ufficio destinatario in data 1 ottobre 2004, prot. n. 2505.

RILEVATO, pertanto, che il termine di 60 giorni, previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2003, è decorso senza richiesta di riesame del suddetto Statuto da parte del Consiglio regionale.

CONSIDERATA la necessità di adottare lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre.

Su conforme proposta dell'Assessore regionale ai Parchi, On. Domenico Antonio Basile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

CONSIDERATO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato la regolarità formale degli atti di cui al presente provvedimento e la completezza dell'istruttoria eseguita, valutati da un punto di vista sia tecnico che amministrativo;

DECRETA

— è adottato lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 della

legge regionale della Calabria 14 luglio 2003, n. 10, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 49 articoli;

— il presente provvedimento, con l'unito Statuto, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 febbraio 2005

Il Presidente
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre – Deliberato dal Consiglio Direttivo con atto n. 12 del 3 agosto 2004 su conforme parere espresso dalla Comunità del Parco nella seduta del 28 luglio 2004 – Il Presidente del Comitato di gestione provvisorio – Avv. Antonino Murmura.

INDICE

TITOLO I Norme Generali

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Marchio emblema
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Gestione
- Art. 5 Sede
- Art. 6 Formazione

TITOLO II Ordinamento Istituzionale

CAPO I *Organi istituzionali*

- Art. 7 Organi

CAPO II *La comunità del parco*

- Art. 8 Comunità del Parco
- Art. 9 Presidente e vice Presidente della Comunità del Parco
- Art. 10 Personale
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Ordine del giorno
- Art. 13 Sedute
- Art. 14 Votazioni
- Art. 15 Verbalizzazione

CAPO III
Il Consiglio direttivo

- Art. 16 Consiglio direttivo
- Art. 17 Decadenze, dimissioni, decesso e revoca
- Art. 18 Convocazione
- Art. 19 Ordine del giorno
- Art. 20 Sedute
- Art. 21 Votazioni
- Art. 22 Verbalizzazione
- Art. 23 Compiti e funzioni
- Art. 24 Pubblicazione e controllo degli atti
- Art. 25 Scioglimento

CAPO IV
Il Presidente dell'Ente Parco

- Art. 26 Presidente
- Art. 27 Funzioni inerenti l'incarico
- Art. 28 Decadenza, revoca, sostituzione

CAPO V
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Art. 29 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 30 Competenze e funzioni

TITOLO III
Direttore e struttura organica

- Art. 31 Direttore
- Art. 32 Incompatibilità
- Art. 33 Competenze e funzioni
- Art. 34 Ordinamento amministrativo dell'Ente
- Art. 35 Il personale e la dotazione organica
- Art. 36 Azioni di tutela

TITOLO IV
Il patrimonio e le risorse finanziarie

- Art. 37 Patrimonio ed entrate
- Art. 38 Risorse finanziarie
- Art. 39 Bilancio
- Art. 40 Spese
- Art. 41 Contributi ordinari

TITOLO V
**Comitato Tecnico-Scientifico, Partecipazione Popolare,
Pubblicità degli atti e revisione dello Statuto**

- Art. 42 Comitato tecnico-scientifico
- Art. 43 Partecipazione associativa
- Art. 44 Partecipazione popolare
- Art. 45 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 46 Pubblicità degli atti
- Art. 47 La revisione dello Statuto

TITOLO VI
Disposizioni transitorie

- Art. 48 Comitato di gestione provvisorio
- Art. 49 Direttore del Parco

STATUTO
DELL'ENTE «PARCO NATURALE REGIONALE
DELLE SERRE»

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
Denominazione

1. In attuazione della legge regionale 5 maggio 1990, n. 48, modificata ed integrata con la successiva legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, in conformità ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è istituito l'Ente denominato «Parco Naturale Regionale delle Serre», di seguito chiamato Ente.

2. L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.

Art. 2
Marchio emblema

1. L'Ente si identifica con la denominazione «Ente Parco Naturale Regionale delle Serre» e con il marchio emblema approvato dal Consiglio direttivo.

2. L'uso del nome e del marchio emblema del Parco è riservato all'Ente.

3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio marchio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Non sono consentiti l'uso e la riproduzione della denominazione e del marchio emblema per fini non istituzionali.

Art. 3
Finalità

1. L'Ente ha come fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali e dell'ambiente anche nei suoi valori storico-culturali, dell'uso produttivo del suolo, della circolazione sul territorio, del diritto venatorio, del regime dell'attività estrattiva, della di-

sciplina delle acque, della promozione e dello sviluppo della ricerca in detti settori, con il duplice obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali e di realizzare equilibrati rapporti tra eco sistema ed attività economiche.

Art. 4
Gestione

1. L'Ente gestisce il «Parco Naturale Regionale delle Serre», già istituito con legge regionale 5 maggio 1990, n. 48, modificata ed integrata con la successiva legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

2. L'area del Parco è delimitata dalla cartografia approvata con decreto del Presidente della Regione n. 138 del 16 dicembre 2003, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 16 gennaio 2004, in conformità della deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 2 dicembre 2003, avente per oggetto: «Perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre (L.R. n. 48/1990 – L.R. n. 10/2003)», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 2 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 1 al n. 24 del 31 dicembre 2003.

3. Le funzioni e competenze dell'Ente attribuite con le leggi regionali n. 48/1990 e n. 10/2003 e con i susseguenti provvedimenti regionali si esercitano nel territorio dei comuni di Acquaro (VV), Arena (VV), Badolato (CZ), Bivongi (RC), Brognaturo (VV), Cardinale (CZ), Davoli (CZ), Fabrizia (VV), Francavilla Angitola (VV), Gerocarne (VV), Guardavalle (CZ), Maierato (VV), Mongiana (VV), Monterosso Calabro (VV), Nardodipace (VV), Pizzo (VV), Pizzoni (VV), Polia (VV), Satriano (CZ), San Sostene (CZ), Santa Caterina Ionio (CZ), Serra San Bruno (VV), Simbario (VV), Soriano (VV), Spadola (VV), Stilo (RC).

4. L'Ente garantisce la corretta gestione del territorio del Parco.

5. L'Ente adegua la propria attività al principio inderogabile della partecipazione dei comuni, delle province e delle comunità montane, potendo delegare altresì agli stessi enti competenze istruttorie nel rilascio di autorizzazioni e pareri previsti dalle norme in vigore.

Art. 5
Sede

1. L'Ente ha sede legale, amministrativa e direzionale nel territorio del comune di Serra San Bruno ed ha sede propria.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo e su parere della Comunità del Parco, il Consiglio può aprire, ove ritenuto utile e funzionale, propri uffici di rappresentanza in altri comuni del comprensorio, anche avvalendosi di personale qualificato di altri Enti.

Art. 6
Formazione

1. L'Ente può organizzare e gestire corsi di formazione professionale, nonché di potenziamento nei e per i servizi in settori di attività dell'Ente, anche in associazione con enti ed istituzioni locali ed altri idonei soggetti pubblici e privati.

TITOLO II
Ordinamento Istituzionale

CAPO I
Organi Istituzionali

Art. 7
Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

CAPO II
La Comunità del Parco

Art. 8
Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente ed è costituita:

- a) dai Presidenti delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, o da consiglieri delegati;
- b) dai Presidenti delle Comunità montane Zona Serre, Zona dell'alto Mesima, Zona del versante Jonico e Zona dello Stilaro e dell'Allaro, o da consiglieri delegati;
- c) dai Sindaci dei comuni di cui al terzo comma del precedente art. 4 o da consiglieri delegati, il cui territorio ricade nell'area del Parco.

2. I suoi componenti, pur rappresentando gli interessi dell'Ente di cui sono espressione, concorrono alla formazione della unitaria volontà dell'organo.

3. La Comunità del Parco esercita le funzioni previste dalle norme vigenti. In particolare la Comunità del parco:

— esprime parere obbligatorio e vincolante: a) sul Piano per il Parco; b) sul Regolamento del Parco; c) sullo Statuto dell'Ente; d) sul Bilancio e sul Conto consuntivo; e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo;

— partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano per il Parco indicati dal Consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso che è adottato dal Consiglio direttivo ed è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente; detto Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni;

— elabora, contestualmente al Piano per il Parco e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, che ha durata quadriennale, avvalendosi anche della necessaria collaborazione del Comitato tecnico-

scientifico per le aree protette, e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo; detto Piano è approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dal suo inoltro, a norma del sesto comma dell'art. 21 della legge regionale n. 10/2003, e può essere aggiornato con la stessa procedura della sua formazione;

— promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

4. I pareri di cui al comma precedente sono resi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

5. In caso di contrasto fra Comunità del Parco ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale ai Parchi, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

Art. 9

Presidente e vice Presidente della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente e due vice Presidenti, ai quali viene attribuita rispettivamente una indennità di carica pari ad un terzo e ad un quarto di quella spettante al Presidente della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco.

2. Il Presidente della Comunità acquisisce i pareri obbligatori previsti per legge, li trasmette al Presidente dell'Ente, indica consultazioni con altri omologhi organismi e, d'intesa con il Presidente del Parco, con gli organi di quest'ultimo.

Art. 10

Personale

La Comunità del Parco si avvale ordinariamente della struttura dell'Ente e degli Enti locali componenti della stessa Comunità.

Art. 11

Convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente Parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale Parchi.

2. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, è notificato almeno cinque giorni antecedenti la data di riunione della Comunità.

3. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, fax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

4. Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al Presidente.

5. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.

6. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.

7. Le adunanze della Comunità del Parco, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto a voto deliberativo; e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto a voto deliberativo.

8. La Comunità si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

9. Nel caso in cui, nel corso della seduta, venga meno il numero legale e la seduta stessa venga dichiarata deserta, rimangono comunque validi gli atti deliberati prima della mancanza del numero legale.

Art. 12

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente.

2. Ciascun argomento posto all'ordine del giorno viene individuato da una proposizione che descrive in modo chiaro il contenuto essenziale, di tal che il componente possa rendersi conto dell'oggetto da trattare.

2. La Comunità del Parco può richiedere che altri oggetti siano iscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

3. Il Presidente convoca la Comunità del Parco ogni trimestre e, in linea straordinaria, quando ne avverte l'esigenza, ovvero su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di un terzo dei suoi componenti o dei componenti del Consiglio direttivo.

4. Ogni richiesta va motivata e deve indicare gli argomenti da inserire all'o.d.g..

5. Le riunioni straordinarie, e con il preavviso di almeno cinque giorni, devono svolgersi entro il quindicesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

Art. 13

Sedute

1. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche salva diversa decisione, si svolgono preferibilmente in Serra San Bruno e ad essa possono essere invitati anche esperti per un contributo ai lavori.

2. Alle sedute, la cui pubblicità va esclusa quando lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti, deve essere invitato a partecipare, pur senza aver diritto al voto, il Presidente dell'Ente Parco, che può farsi accompagnare dai Consiglieri o, in casi eccezionali, sostituire dal Vice Presidente del Consiglio direttivo, nonché il Direttore dell'Ente.

3. Il Presidente, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Comunità, può disporre l'audizione di soggetti interessati.

Art. 14

Votazioni

1. I componenti aventi diritto votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o, su esplicita richiesta della maggioranza dei componenti presenti, in forma segreta.

2. In caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le schede della votazione accertate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal segretario. Le schede

contestate o annullate sono vidimate da almeno uno dei componenti e dal segretario e conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

3. Fatti salvi i casi di astensione di legge, il componente può dichiarare di astenersi dal partecipare alla votazione. Il segretario ne fa menzione nel processo verbale. Altresì, il segretario fa menzione nel processo verbale del voto contrario espresso dal singolo componente su esplicita richiesta dello stesso.

Art. 15

Verbalizzazione

1. Delle adunanze della Comunità è redatto verbale, a cura del segretario.

2. I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

3. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

4. I verbali sono firmati di norma da tutti i componenti presenti. Se firmati dal presidente e dal segretario, dovranno essere approvati dai componenti che hanno preso parte alla relativa seduta di norma nell'adunanza immediatamente successiva; in tal caso, i processi verbali sono depositati a disposizione dei componenti due giorni prima della seduta immediatamente successiva e ogni componente può chiedere al presidente che venga modificata o rettificata la parte del verbale che non sia corrispondente alle opinioni manifestate o alle operazioni alle quali ha partecipato.

5. Gli atti della Comunità si conservano presso la sede dell'Ente.

6. Ogni adempimento relativo alle pronunce della Comunità spetta al Presidente.

CAPO III

Il Consiglio Direttivo

Art. 16

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, dai componenti nominati in conformità all'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

2. La nomina dei quattro componenti di cui alla lettera a) del primo comma del citato articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2003 dovrà garantire la rappresentanza nei territori delle tre province che formano la Comunità del Parco.

3. Le persone da nominare dovranno essere in possesso di qualità, titoli professionali, cultura ed esperienza inerenti la tutela e la gestione dell'ambiente.

4. Nelle nomine e designazioni dovrà tenersi conto dei principi per la realizzazione della parità uomo-donna di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

5. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni

dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale, a norma del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 10/2003, provvede alle nomine sostitutive.

6. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, ed alle eventuali sostituzioni si provvede non appena si verifica la vacanza.

7. I componenti del Consiglio direttivo non possono essere nominati per un terzo mandato consecutivo.

8. Il Consiglio direttivo provvede all'elezione, al proprio interno, di un vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.

9. Al Presidente, al vice Presidente ed ai componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

Art. 17

Decadenze, dimissioni, decesso e revoca

1. I consiglieri che non intervengono a tre consecutive adunanze, senza giustificato motivo, possono con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, essere dichiarati decaduti e sostituiti sino al termine del quinquennio.

2. I nuovi componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, nel rispetto della rappresentanza dei consiglieri decaduti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di quelli sostituiti.

3. In caso di rinuncia o morte di un membro del Consiglio direttivo il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, provvede alla nomina del membro necessario per l'integrazione del Consiglio, il quale scadrà insieme a quelli in carica.

4. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.

5. I consiglieri possono essere revocati per giusta causa. In particolare costituisce giusta causa di revoca l'oggettiva inattività o inefficienza. Contestualmente alla revoca il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, provvederà all'integrazione del Consiglio.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.

2. Viene, altresì, convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di cui al precedente comma, alla convocazione deve essere dato corso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

4. In ogni caso, la seduta di seconda convocazione, ove prevista, deve tenersi in altro giorno, con la presenza di almeno quattro componenti e del Presidente.

2. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, è notificato almeno tre giorni antecedenti la data di riunione del Consiglio, ovvero almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

3. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, fax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

4. Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al Presidente.

5. Nel caso in cui, nel corso della seduta, venga meno il numero legale e la seduta stessa venga dichiarata deserta, rimangono comunque validi gli atti deliberati prima della mancanza del numero legale.

Art. 19 *Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente.

2. Il Consiglio direttivo può richiedere che altri oggetti siano iscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 20 *Sedute*

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente.

2. Le sedute del Consiglio direttivo di norma non sono pubbliche salva diversa decisione.

3. Le sedute possono essere pubbliche, quando i membri del Consiglio stesso, a maggioranza, ne ravvisino la necessità e ad esse potranno partecipare i componenti della Comunità del Parco.

4. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

5. Il Presidente può decidere di invitare alle riunioni soggetti idonei e capaci a conferire migliore efficacia ed efficienza nella attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

8. L'adozione dello Statuto e delle modifiche statutarie, del Regolamento del Parco, del Piano del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, del Bilancio e del Conto consuntivo richiede in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio assegnati.

Art. 21 *Votazioni*

1. I componenti del Consiglio direttivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o, su esplicita richiesta della maggioranza dei componenti presenti, in forma segreta.

2. In caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le schede della votazione accertate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal segretario. Le schede contestate o annullate sono vidimate da almeno uno dei componenti e dal segretario e conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

3. Fatti salvi i casi di astensione di legge, il componente può dichiarare di astenersi dal partecipare alla votazione. Il segretario ne fa menzione nel processo verbale. Altresì, il segretario fa menzione nel processo verbale del voto contrario espresso dal singolo componente su esplicita richiesta dello stesso.

Art. 22 *Verbalizzazione*

1. Delle adunanze del Consiglio direttivo è redatto verbale, a cura del segretario.

2. I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

3. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

4. I verbali sono firmati di norma da tutti i componenti presenti. Se firmati dal presidente e dal segretario, dovranno essere approvati dai componenti che hanno preso parte alla relativa seduta di norma nell'adunanza immediatamente successiva; in tal caso, i processi verbali sono depositati a disposizione dei componenti due giorni prima della seduta immediatamente successiva e ogni componente può chiedere al presidente che venga modificata o rettificata la parte del verbale che non sia corrispondente alle opinioni manifestate o alle operazioni alle quali ha partecipato.

5. Gli atti del Consiglio direttivo si conservano presso la sede dell'Ente.

6. Ogni adempimento relativo alle pronunce del Consiglio direttivo spetta al Presidente.

Art. 23 *Compiti e funzioni*

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui Bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

a) definisce i criteri ed adotta il Piano per il Parco;

b) adotta il Regolamento del Parco;

c) adotta il Piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo Statuto dell'Ente Parco;

e) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;

f) delibera la proposta di pianta organica dell'Ente e ogni sua revisione, sottoponendola all'approvazione della Giunta regionale;

g) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta;

h) nomina, ai sensi del decimo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 10/2003, appositi comitati di consulenza o si avvale di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente Parco;

i) può avvalersi, per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 10/2003, di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, di personale tecnico direttivo e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti;

l) nei limiti dell'art. 1 della legge n. 10/2003, o con accordi e convenzioni specifiche con Enti pubblici o privati, istituisce l'ufficio tecnico dell'Ente Parco dotato di almeno due esperti in una o più delle seguenti materie: biologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell'area protetta;

m) esprime parere sui progetti inerenti le opere di interesse generale e le opere pubbliche e per il preventivo nulla osta necessario per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco regionale, a norma dell'art. 20 della legge regionale n. 10 del 2003;

n) approva il marchio emblema dell'Ente;

o) approva, sentita la Comunità del Parco, le convenzioni previste dall'art. 2, comma 3, del presente Statuto;

p) delibera in merito alla stipula delle convenzioni con le istituzioni e con gli enti di diritto pubblico e privato;

q) delibera la costituzione e la partecipazione in forma associativa con gli altri Enti Parco;

r) delibera i regolamenti interni dell'Ente;

s) definisce, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, direttive ed indirizzi per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

t) interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione ordinaria od amministrativa per la disapplicazione e l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istituzionali del Parco;

u) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Art. 24

Pubblicazione e controllo degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono affisse all'Albo pretorio dell'Ente entro venti giorni dalla loro adozione

per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni; e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Art. 25

Scioglimento

1. La Comunità del Parco o il Presidente dell'Ente possono proporre al Presidente della Giunta regionale lo scioglimento del Consiglio direttivo per gravi e persistenti violazioni delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti e quando sia manifestamente in condizione di non funzionare.

CAPO IV

Il Presidente dell'Ente Parco

Art. 26

Presidente

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale in base ad una rosa vincolante di cinque candidati designati dalla Comunità del Parco.

2. Il Presidente dell'Ente Parco non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità Montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità Montana e con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nei territori che formano la Comunità del Parco.

3. Il Presidente non può essere rieletto alla guida dell'Ente per un terzo mandato consecutivo.

Art. 27

Funzioni inerenti l'incarico

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva.

2. Al Presidente dell'Ente Parco sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

4. Partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ed alle conferenze di servizi.

5. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

6. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta,

dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

7. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare, con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo:

— assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati;

— definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

9. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.

Art. 28

Decadenza, revoca, sostituzione

1. Il Presidente decade per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti politici.

2. La Comunità del Parco, con il parere obbligatorio del Consiglio direttivo, può proporre la revoca al Presidente della Giunta regionale con atto motivato, in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi o di accertamento di gravi responsabilità amministrative.

3. Nei casi di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente.

CAPO V

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della legge n. 394/1991, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di Presidente.

Art. 30

Competenze e funzioni

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

2. Rilascia pareri, se richiesti tramite il Presidente o il Direttore, su atti aventi rilevante contenuto finanziario o economico.

3. Collabora con il Consiglio direttivo, nonché con la Comunità del Parco, quando richiesto.

4. Il Collegio dei revisori dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sull'andamento dell'azione di controllo.

5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

6. Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.

7. Il Collegio dei revisori dei conti può organizzare i propri lavori mediante apposito regolamento, sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo.

8. Il Collegio dei Revisori è rieleggibile per una sola volta.

TITOLO III

Direttore e struttura organica

Art. 31

Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/2003.

2. Il Presidente dell'Ente Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili.

Art. 32

Incompatibilità

1. L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni attività professionale ed economica svolta all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco.

2. Eventuali incarichi esterni devono essere autorizzati dal Consiglio direttivo.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le attività consentite in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 33

Competenze e funzioni

1. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente.

2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Comunità del Parco.

3. Partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Esercita le competenze attribuite per legge alla dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali, con l'autonomia ad essa riservata.

4. Formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare.

5. Esercita le funzioni di direzione previste dal decreto legislativo n. 165/2001.

6. Adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna.

7. Adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali.

8. Esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e nei limiti delle risorse assegnate.

9. Esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti.

10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà ulteriori funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento e prevederà idonee forme per la sostituzione del Direttore in caso di assenza temporanea e di vacanza.

Art. 34

Ordinamento amministrativo dell'Ente

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, delle funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in unità organizzative di diverso livello sulla base della diversa importanza, ampiezza delle attività svolte e complessità organizzativa, ordinata per funzioni omogenee.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle stesse, previa procedura concorsuale.

Art. 35

Il personale e la dotazione organica

1. Al personale dell'Ente Parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

2. Il Consiglio direttivo, sentita la Comunità del Parco, approva la proposta di pianta organica, sottoponendola alla Giunta regionale.

3. Nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potranno essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posti di posizione lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto altamente specialistico, previsti nella pianta organica. In tal caso l'incarico non superiore a sei mesi non potrà essere rinnovato.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge regionale n. 10/2003 la Regione assegna all'Ente di gestione, ai sensi del quarto comma dell'art. 31 della stessa legge regionale, un contingente di operai idraulico-forestali a tempo determinato ed a tempo indeterminato di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge 4 agosto 1984, n. 442, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta del Parco Naturale Regionale delle Serre, che deve ricevere un'adeguata formazione.

Art. 36

Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

TITOLO IV

Il patrimonio e le risorse finanziarie

Art. 37

Patrimonio ed entrate

1. L'Ente Parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.

2. La Regione e gli Enti locali ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione dell'Ente i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Costituiscono entrate dell'Ente di gestione per il conseguimento dei fini istitutivi:

a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici.

b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;

c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 agosto 1982, n. 512;

d) redditi patrimoniali;

e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;

f) proventi di attività commerciali e promozionali;

g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;

h) altri proventi.

4. La gestione del patrimonio segue le norme dell'Ente Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.

5. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo.

6. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 38

Risorse finanziarie

1. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 39
Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente di gestione coincide con l'anno solare.
2. L'Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale.
3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
5. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore regionale ai Parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Il Direttore del Parco propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 40
Spese

1. Non possono essere ordinate spese, se non nei modi e nelle forme amministrative vigenti per gli atti amministrativi regionali.

Art. 41
Contributi ordinari

1. Fatto salvo il contributo regionale, le province, le comunità montane ed i comuni che formano la Comunità del Parco partecipano ordinariamente al residuo finanziario dell'Ente, con quote determinate dal Consiglio direttivo, previa acquisizione del parere obbligatorio della Comunità del Parco.

TITOLO V
Comitato tecnico-scientifico
partecipazione popolare, pubblicità degli atti
e revisione dello Statuto

Art. 42
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, una volta istituito, su richiesta dell'Ente Parco, esprime parere su qualsiasi argomento che riguarda il Parco; il parere è obbligatorio nei casi previsti dalla legge n. 10/2003.
3. Le richieste di parere debbono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

Art. 43
Partecipazione associativa

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela e a salvaguardia dell'ambiente, nell'educazione ambientale, nella promozione culturale e scientifica nei settori di propria competenza.

La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di legge e di apposito regolamento.

Art. 44
Partecipazione popolare

1. L'Ente Parco promuove forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi connessi alla funzione e all'attività del Parco; convoca alle assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività, convoca le forme di partecipazione popolare previste dal Regolamento.
2. La formazione del Piano pluriennale economico e sociale, del Piano del Parco e del Regolamento del Parco è soggetta a consultazione delle popolazioni interessate, anche attraverso assemblee pubbliche di cittadini ed altre forme di partecipazione previste dal regolamento.

Art. 45
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli ed associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente Parco.
2. Il Presidente ne investe il Consiglio e gli organi competenti e deve dare risposta entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 46
Pubblicità degli atti

1. Gli atti ed i provvedimenti dell'Ente Parco, salvo che la legge non disponga altrimenti, sono pubblici.
2. Chiunque può prenderne visione a semplice domanda ed ha diritto di copia.
3. Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio di diritto di accesso.
4. Le richieste dei consiglieri della provincia e dei comuni che formano la Comunità del Parco debbono essere soddisfatte nel termine di dieci giorni.
5. Ai procedimenti amministrativi si applicano le norme della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47
La revisione dello Statuto

1. La modifica e la revisione dello Statuto possono essere richieste dalla Regione, degli Enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi Consigli, e di tutti gli organi dell'Ente Parco.
2. Le modifiche statutarie, adottate dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono apportate con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è congiunta all'adozione del nuovo Statuto.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie

Art. 48
Comitato di gestione provvisorio

1. Fino alla costituzione e all'insediamento di tutti gli organi dell'Ente Parco regionale nei modi ordinari di cui alla legge re-

gionale 14 luglio 2003, n. 10, la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Serre resta affidata al Comitato di gestione provvisorio istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 10 febbraio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004, in conformità ai principi di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 10/2003.

Art. 49

Direttore del Parco

1. Fino alla definizione della procedura per l'accesso all'Albo degli idonei all'esercizio di Direttore di Parco, istituito presso la Giunta regionale, il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato di gestione provvisorio fra i soggetti iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco istituito, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, presso il Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura, o in possesso dei titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 10 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 1999, n. 264) per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'iscrizione al predetto Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco istituito presso il Ministero dell'Ambiente, nonché in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 10 agosto 1999.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

23 febbraio 2005, n. 39

Nomina Commissario dell'Azienda Calabria Lavoro – Avv. Vincenzo Giglio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 16/2/2005 con la quale è stato indicato, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario dell'Azienda Calabria Lavoro, istituita con L.R. 19/2/2001, n. 5, l'Avv. Vincenzo Giglio, nato a Reggio Calabria il 14/5/1961.

VISTO il curriculum dell'Avv. Vincenzo Giglio dal quale risulta che le esperienze e la qualificazione professionale appaiano coincidenti con quelle necessarie per svolgere il ruolo di Commissario dell'Azienda Calabria Lavoro.

VISTO l'art. 22 – comma 7 della L.R. 5/01;

DECRETA

— di nominare commissario dell'Azienda Calabria Lavoro, l'Avv. Vincenzo Giglio nato a Reggio Calabria il 14/5/1961;

— di dare atto che lo stesso rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;

— di disporre che il predetto decreto sia trasmesso agli interessati e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 febbraio 2005

Il Presidente

Dott. Giuseppe Chiaravalloti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

25 febbraio 2005, n. 40

Legge regionale n. 20/99. Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Calabria – A.R.P.A.Cal. – Nomina Direttore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, denominata ARPACAL.

VISTO il D.P.G.R. n. 25 del 20 marzo 2000, con il quale è stata costituita l'ARPACAL.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici n. 3 del 12/1/2005 con il quale è stato indetto ed approvato l'avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione della Calabria – ARPACAL – ai sensi della Legge regionale n. 20/1999.

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 20/99 che prevede la nomina del Direttore Generale dell'Arpacal da parte del Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta Regionale.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 22/2/2005 con la quale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, è stato designato l'arch. Bruno Barbera per la nomina a Direttore Generale dell'A.R.P.A.Cal..

RITENUTO di dover procedere in merito adottando il necessario decreto di nomina;

DECRETA

Di nominare l'arch. Bruno Barbera, nato a Reggio Calabria il 14/3/1950, Direttore Generale dell'A.R.P.A.Cal., il cui rapporto di lavoro sarà regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

Di dare mandato al competente Settore del Dipartimento Obiettivi Strategici, per l'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, 25 febbraio 2005

Il Presidente

Dott. Giuseppe Chiaravalloti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

1 marzo 2005, n. 41

Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Urbanistica» all'Arch. Andrea Iovene.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la deliberazione n. 189 del 22/2/2005 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Urbanistica» all'Arch. Andrea Iovene nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 29 giugno 1948 e residente a Lamezia Terme, contrada Sgarano snc.